



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.C. Tivoli II-Tivoli Centro "A.Baccelli" Regolamento interno degli alunni

Questo regolamento vuole essere una guida per tutti gli alunni della nostra scuola intesa come centro di cultura, formazione, orientamento e promozione sociale

Art.1-Le norme valgono per tutto il tempo in cui gli alunni si trovano a scuola e sotto la sorveglianza del personale docente e A.T.A. e durante lo svolgimento di attività organizzate dalla scuola.

Art.2-Gli alunni entrano nell'edificio al suono della campanella attendendo il segnale di ingresso nel cortile, senza correre e senza schiamazzi raggiungeranno le proprie aule per la via più breve e prenderanno posto nel proprio banco senza sostare nel corridoio.

Art.3-L'alunno deve rispettare scrupolosamente l'orario di entrata; i ritardatari sono ammessi in classe se giungono entro le 8,30 e il docente presente alla prima ora annoterà il ritardo sul registro di classe. Dopo tale orario non è consentito accedere in aula e gli alunni ritardatari vengono trattenuti dal personale A.T.A. ed entrano all'ora successiva. Ogni ritardo deve essere giustificato dalla famiglia. Dopo il 3° ritardo la famiglia riceve comunicazione scritta. I ritardi concorrono al calcolo del monte ore annuale ai fini della validità dell'anno.

Art.4-L'alunno deve presentarsi a scuola ordinato e pulito; deve recare con sé i libri, i quaderni, il materiale necessario alle lezioni in aula e l'attrezzatura per le lezioni di ed. fisica; non deve indossare indumenti contrari alla decenza.

Art.5-E' vietato all'alunno portare con sé oggetti di valore, oggetti pericolosi, coltelli, giocattoli, passatempi e giornaletti non autorizzati, ingenti somme di denaro. L'oggetto impropriamente detenuto verrà ritirato e riconsegnato ai genitori. L'alunno non deve masticare gomma né prendere medicinali senza l'autorizzazione scritta dei genitori.

Art.6-L'alunno non deve bestemmiare, imprecare, urlare, esprimersi con un linguaggio turpe né tenere comportamenti volgari.

Art.7-L'alunno deve tenere nei riguardi del Dirigente, degli insegnanti e del personale non docente un comportamento rispettoso.

Art. 8- Nei confronti dei compagni ogni alunno deve avere atteggiamenti di civile convivenza; non deve offendere, né usare frasi volgari, non deve minacciare, né tanto meno aggredire.

Art.9-E' fatto divieto assoluto di tenere acceso il cellulare all'interno della scuola; solo in caso di comprovata necessità l'alunno sarà autorizzato dal docente presente in aula a servirsi del telefono della scuola o di quello personale. In caso di uso non autorizzato il telefono verrà ritirato e riconsegnato al termine delle lezioni.

Art.10-L'alunno deve tenere in ordine il diario scolastico sul quale deve annotare i compiti assegnati, le comunicazioni della scuola e quelle dei docenti relative all'andamento didattico e disciplinare; ogni comunicazione deve essere firmata per presa visione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci, a cui è fatto obbligo di controllare quotidianamente il diario stesso.

Art.11- L'alunno deve giustificare sull'apposito libretto ogni assenza sia oraria che giornaliera nel giorno del suo rientro a scuola; se ciò non avviene dopo tre giorni l'alunno dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Se l'assenza supera il quinto giorno deve essere giustificata anche con certificato medico di riammissione. Solo in caso di assenza per altri motivi, di cui la scuola sia stata informata prima (ad es. settimana bianca o motivi di famiglia), non necessita certificato medico.

Art.12- L'alunno deve avere la massima cura degli arredi scolastici; ogni alunno è responsabile del proprio banco e dello spazio circostante. Non si deve sporcare o danneggiare banchi, sedie, carte geografiche, muri, armadietti, bagni, ecc.

In caso di danno accertato la famiglia sarà chiamata a risarcire.

Art.13-L'alunno deve collaborare a tenere pulito l'ambiente scolastico e non deve usare i ripiani inferiori dei banchi come cestini di rifiuti lasciandovi fazzoletti usati, cartacce o altri residui.

Art.14-Dopo l'ingresso e durante il cambio dell'ora non è consentito all'alunno uscire dalla propria classe e soffermarsi nei corridoi, recarsi in altre classi o altri piani o corridoi, né affacciarsi alla finestra.

Art.15- L'alunno può uscire dalla classe per l'uso dei servizi igienici dalla seconda ora; solo per particolari necessità che dovranno essere comprovate da certificato medico è consentito uscire più volte e anche alla prima ora.

Art.16-Gli alunni svolgono la ricreazione in aula e si recano ai servizi igienici a piccoli gruppi ed in modo rapido.

Art.17- Al termine delle lezioni gli alunni procedono ordinatamente verso l'uscita seguendo l'insegnante senza correre, spingere i compagni o fare schiamazzi; l'insegnante accompagnerà la classe fino al cancello di uscita della scuola. Comportamenti che siano lesivi del decoro della scuola sono inaccettabili anche se avvengono al termine delle lezioni e fuori della scuola

Art.18- L'alunno può lasciare la scuola solo se prelevato dai genitori, da chi ne fa le veci o su delega scritta dal genitore affidatario previa presentazione del documento di riconoscimento. Ai genitori è vietato accedere alla classe senza la preventiva autorizzazione della segreteria. Solo gli alunni pendolari o gli alunni esonerati da IRC possono uscire prima e da soli dietro richiesta e autorizzazione scritta dei genitori..

Art.19- Durante le uscite didattiche gli alunni procedono per le vie cittadine in fila per due, seguono l'insegnante, tengono un comportamento corretto evitando schiamazzi, soste e ogni altra manifestazione che possa essere lesiva del decoro personale e della scuola stessa.

Art.20- Durante le visite guidate e i viaggi di istruzione gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento responsabile e corretto rispettando le norme impartite; ogni alunno sarà ritenuto responsabile del posto a lui assegnato sul pullman, posto che non dovrà essere cambiato senza il permesso dell'insegnante accompagnatore. Deve essere evitata ogni manifestazione che sia lesiva del decoro della scuola.

Art.21 –L'alunno deve frequentare le lezioni con regolarità; in caso di frequenza inferiore ai 2/3 dell'anno senza concreta motivazione l'anno è considerato non valido.

SEZIONE - PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e più in generale di ogni forma di violenza per attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati spesso da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, al bullismo, un aumento del fenomeno del cyber bullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere.

Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

Il nostro istituto intende attivare sinergie con le famiglie e le altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità ed educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

La scuola si impegna, quindi, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le sue forme .

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante "linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

VIENE INTEGRATO E AGGIORNATO IL REGOLAMENTO D' ISTITUTO

Art.22 - Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad

accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Art.23 - Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente , percepito come più debole, definito “vittima” e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale).

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art.24 - Il cyber bullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyber bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Qualsiasi atto di cyber bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art.25 - Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms che inviano);

Gli studenti si impegnano a contrastare l’hatespeech sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile;

In linea con l’art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione “No hate speech movement” del Consiglio d’ Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio;

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all’edificio e all’orario scolastico (es .messaggi offensivi che partono di notte , dal pc di casa....), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest’ ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia;

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all’interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;

Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;

non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all’ interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’ interno dell’ istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Gli alunni possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.

Art.26 - I genitori devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo;

devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli;

devono vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);

devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro istituto e collaborare secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità;

devono conoscere il codice di comportamento dello studente;

devono conoscere le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Art.27 - La nostra scuola è attiva e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo, e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio;

Il dirigente scolastico ha individuato nei docenti dei referenti del bullismo e del cyberbullismo;

prevede all’ interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione , in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo rivolti al personale docente e Ata;

favorisce la discussione all’ interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo;

prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art.28 - Il referente del bullismo e cyberbullismo promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;

coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;
cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni ,seminari, corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in internet la "Safer Internet Day."

Art.29 - Il collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Art.30 - Il consiglio di classe pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all' approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
favorisce un clima collaborativo all' interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art.31 - Il docente intraprende azioni che favoriscono l' acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet;
valorizza nell' attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe.

MANCANZE DISCIPLINARI

Art.32 - Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO

La violenza fisica, psicologica o l' intimidazione del singolo o del gruppo , specie se reiterata;
l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima.

RIENTRANO NEL CYBERBULLISMO

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l' invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione all' interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all' interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all' interno dell' account di un' altra persona con l' obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line.

Sexsting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art.33 - La scuola, nella persona del dirigente scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato.

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti .

Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinati dal d.p.r. 24 giugno 1998 n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato ed integrato dal d.p.r.21 novembre 2007 n.235;

sanzioni che vanno dalla sanzione scritta e/o sospensione in seguito alla verifica dell'intensità della condotta.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando anche percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica;

Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

Sanzioni e provvedimenti disciplinari (Statuto degli studenti e delle studentesse D.P.R. 249/98 e successive modifiche e integrazioni)

Docenti

- richiamo verbale (*tutti gli articoli*)
- comunicazione scritta sul diario da far controfirmare dai genitori per presa visione (*artt.3-4-7-8-12-13-*)

- convocazione dei genitori (artt.4-5-19)
- nota disciplinare sul registro di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico o dal Docente Collaboratore (artt .6-7-8-9)

Dirigente Scolastico

- Richiamo verbale (artt.7-8-12-17)
- Richiamo scritto (perdurare violazione art7-8-12-17)
- Convocazione dei genitori (artt.3-7-8-12)

Consiglio di Classe

- Sospensione della ricreazione per uno o più giorni, da annotare sul registro di classe , in caso di situazioni a carattere collettivo
- Esclusione dalle attività extrascolastiche, viaggi di istruzione,campi scuola, etc (artt.6-7-8)
- Allontanamento dalle lezioni da uno a quindici giorni secondo la gravità della mancanza . (artt. 6-7-8-19-20 – 23-24)

Le sanzioni sono sempre commisurate alla gravità della violazione.

In caso di danni alle pareti, ai termosifoni, ai bagni, agli arredi(banchi, armadi, cattedra, etc), al materiale didattico, anche di terzi, i genitori saranno chiamati a risarcire il danno ,individualmente o collettivamente quando sia impossibile risalire al colpevole (art.12)

In riferimento agli artt.5 e 9 del regolamento , al di là delle sanzioni che si ritiene di dover adottare, l'oggetto impropriamente detenuto o usato viene ritirato, depositato in Presidenza e riconsegnato ai genitori ai quali se ne dà prontamente comunicazione.

In caso di comportamenti che violino le norme di legge (atti vandalici, furti, aggressioni, lesioni, uso illecito di immagini e filmati, gravi atti di bullismo, etc) la Scuola procederà a denunciare il fatto alle competenti Autorità giudiziarie.

In caso in cui si verificano atti di bullismo nelle immediate vicinanze della scuola, che coinvolgano alunni frequentanti, si prenderanno provvedimenti formativi e disciplinari ritenuti necessari per arginare il fenomeno e agire anche a tutela dell'immagine dell' istituto.

Il ripetersi della non osservanza delle norme di regolamento comporta un inasprimento delle sanzioni. Si prevede l'esclusione dalle uscite per viaggi di istruzione e visite guidate per violazione degli art. 6; 7; 8; 12; 17; 19; 20..

Si sottolinea che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Contro le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio di classe è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia della scuola composto da 2 genitori, due docenti. e dal Dirigente Scolastico.

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Decreto 297/94 , al D.P.R. 249/98 su menzionato e al D.P.R. 235/07.

Il Consiglio di Istituto in data 10 /10/2018 chiede di aggiungere il seguente articolo: l'alunno minorenne alla scuola primaria deve essere accompagnato a scuola dai genitori e non lasciato sul cancello antistante il Plesso Giordani come invece a volte avviene. La legge prevede che il genitore deve accompagnare il figlio minorenne all'ingresso della scuola primaria sorvegliando che sia accolto dai collaboratori scolastici.

Tale regolamento è stato approvato dal consiglio di istituto in data 10/10 /2018.